

Al via il progetto INPS di sistemazioni degli estratti contributivi dei dipendenti

Illustrati il 13 Novembre dalla D.C. INPS i contenuti del progetto, finalizzato alla sistemazione delle posizioni assicurative dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.

Con una conferenza stampa, l'INPS ha illustrato l'ambizioso progetto di sistemazione definitiva delle posizioni contributive dei dipendenti pubblici denominato **"Estratto conto dipendenti pubblici"**. Questa iniziativa dovrebbe consentire, in tempi brevi l'accesso al servizio online "la mia pensione futura" a un primo gruppo di 500mila dipendenti pubblici (GdP) appartenenti agli enti locali e, successivamente, a tutti i restanti contribuenti. Il condizionale è d'obbligo, tenuto conto della sorte non entusiasmante delle precedenti iniziative intraprese dall'istituto in questo ambito e in generale del fallimento dello strumento di informazione previdenziale, rivolto ad un congruo numero di assicurati, realizzato con l'invio delle famigerate **"buste arancioni"**.

Un elemento che balza all'occhio è la totale "mancanza di considerazione" da parte dei massimi dirigenti INPS dell'importante **ruolo degli istituti di Patronato** in questa partita. Attualmente i patronati stanno arginando, a costo di lacrime e sangue, l'assenza di un efficace strategia nell'aggiornamento delle posizioni assicurative GdP; è nota a tutti gli addetti ai lavori l'inefficienza della **famigerata procedura RVPA**, (che serve ad inviare all'INPS la richiesta di variazione della posizione contributiva), a ciò si aggiunge l'**incertezza normativa sulla prescrizione contributiva** (ampiamente trattata nei numeri precedenti di NI) che aleggia minacciosa sull'utenza. L'INPS continua invece a puntare, in modo integerrimo, sull'invio di nuove buste arancioni ignorando ufficialmente possibili sinergie con i Patronati. Dopo queste note critiche, vediamo i punti salienti del progetto.

Obiettivo: Mettere a disposizione un **estratto contributivo aggiornato** ai lavoratori con la possibilità a breve di accedere a servizi on line

In questo numero:

INPS GdP: Progetto di sistemazione degli estratti contributivi dei dipendenti pubblici

INCA: La Corte di Appello di Milano riconosce l'automatismo delle prestazioni ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS,

INPS: Indennità di Accompagnamento non spetta ai ricoverati con spese a carico del Fondo Credito Gestione Dipendenti Pubblici,

Corte di Cassazione: periodi di infortunio e m.p. sono computabili nel calcolo del comparto, salvo diversa disciplina del contratto collettivo di lavoro,

Ce.Pa: Incontro tecnico con la D.C. INPS in tema di Assegno Sociale e Invalidità Civile,

INPS: Estensione per gli anni 2019 e 2020 dei benefici previdenziali per esposti all'amianto in attività di bonifica e scoibentazione

Immigrazione.

L'INPS avvia l'ennesima campagna con l'obiettivo di sistemare le posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti pubblici. Nel progetto nessuna ipotesi prevista di possibile collaborazione con i patronati.

dedicati, finalizzati al conseguimento delle prestazioni.

Numeri in gioco: Secondo INPS le posizioni attive della (GdP) sono attualmente **circa 3,3 mln**, di cui circa 1,3 mln riferite agli Enti Locali e 1,9 mln allo Stato.

Strategia: Invio a circa 650.000 iscritti CPDEL, CPS, CPI e CPUG tramite mail, Pec o avviso all'Amministrazione di appartenenza di una comunicazione con **l'invito a consultare la propria posizione assicurativa** e, se necessario, ad intervenire per la variazione della stessa con la RVPA. Invio a circa 128.000 iscritti alla CPI di un **estratto contributivo in forma cartacea**; questa differenza di trattamento, rispetto alle altre casse, è dovuta alle **norme difformi in materia di prescrizione contributiva** della CPI rispetto alle altre casse.

Per quanto attiene gli assicurati alla cassa stato **CTPS** è prevista la conclusione dell'azione di formazione rivolta alle amministrazioni statali. E' stata poi predisposta una task force organizzata denominata **"Progetto Nazionale ECO Dipendenti Pubblici"** cui spetterà nell'ordine: **a)** la **normalizzazione delle posizioni** dei dipendenti del Ministero di Grazia e Giustizia (MIG) e del MIUR, **b)** la definizione delle c.d. **domande "ante subentro"** (riscatto, computo, ricongiunzione ecc..). Quest'ultimo aspetto, a detta dell'INPS, è una delle maggiori fonti di preoccupazione di amministrazioni un numero rilevante di questa tipologia di pratiche non definite. INPS ha comunicato l'imminente **sottoscrizione di una convenzione con il MIG** per poter trattare circa 12.000 istanze "ante subentro" in attesa di definizione e poter inserire in estratto circa 3.000 domande già definite dal MIG. Per quanto attiene la scuola, INPS sottoscriverà un **accordo quadro nazionale con il MIUR**, cui seguiranno accordi a livello locale per poter gestire circa 200.000 domande in attesa di definizione nei vari Uffici Scolastici Regionali (particolarmente critica la condizione di Roma e del Lazio). A questo progetto sono stati assegnati 90 dipendenti appartenenti prevalentemente alla D.G. INPS. Per approfondimenti è possibile consultare la presentazione del [progetto di sistemazione dell'estratto contributivo dei dipendenti pubblici](#).

INCA: La Corte di Appello di Milano riconosce l'automatismo delle prestazioni ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS.

Milano (n. 1732/2018) ha riconosciuto, in una causa promossa da INCA Milano, il **principio dell'automatizzazione delle prestazioni** ex art. 2116 c.c. anche **ai lavoratori parasubordinati assicurati alla gestione separata**. E' stata quindi confermata la condanna di primo grado dell'INPS a riconoscere **l'accredito della contribuzione omessa dal committente in gestione separata** e al conseguente riconoscimento del diritto all'erogazione della pensione supplementare. L'Istituto ha fondato l'appello sulla considerazione che il giudice di primo grado avesse interpretato "contra legem" il principio di automatizzazione delle prestazioni ex art. 2116 c.c., sostenendo che esso sia **inapplicabile ai lavoratori parasubordinati essendo questi lavoratori autonomi** e quindi non destinatari della normativa prevista esclusivamente per la categoria dei lavoratori subordinati. Il giudice d'Appello ha invece confermato il giudizio di primo grado, con le seguenti motivazioni *"Il principio dell' automatismo delle prestazioni ex art. 2116 cc previsto per i lavoratori dipendenti, ed in base al quale le prestazioni previdenziali ed assistenziali spettano al lavoratore anche qualora i contributi, ancorché dovuti, non siano stati regolarmente versati dall'imprenditore, tende a tutelare il lavoratore subordinato che non ha alcuna autonomia né potere in materia di contribuzione, essendo l'imprenditore il solo responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro. Orbene, la posizione del collaboratore per quanto riguarda il versamento dei contributi è identica a quella del lavoratore subordinato. Diversamente, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il principio dell' automatismo delle prestazioni ex art. 2116 cc è stato ritenuto inapplicabile ai rapporti di lavoro autonomo, atteso che in quest'ambito il lavoratore assicurato è onerato dall'obbligo di pagamento dei contributi e solo sullo stesso ricadono le conseguenze dell'omesso versamento (cfr. Cass. n. 18830/2004). Ne consegue che, sotto il profilo contributivo, i rapporti di co.co.co. si differenziano dal regime riguardante i lavoratori autonomi tout court e si avvicinano, in maniera speculare, a quello previsto per i lavoratori subordinati: in entrambi i casi il collaboratore-dipendente non ha alcun mezzo per garantirsi il versamento dei contributi da parte del committente-datore di lavoro. A fronte della medesima ratio e di ragioni di eguaglianza sostanziale non può non estendersi il principio dell'automatismo ex art. 2116 cc anche ai lavoratori parasubordinati."* Naturalmente siamo di fronte a una sentenza di giurisprudenza che difficilmente farà cambiare posizione all'Istituto, essa rappresenta però un precedente importante

Un'importante sentenza della Corte di Appello di

La sentenza e le sue motivazioni, quindi, **potranno essere utilmente citate e utilizzate in sede di ricorso amministrativo e giudiziario dalle nostre sedi**, sperando di arrivare a un numero sempre maggiore di riconoscimenti e infine a fare cambiare indirizzo all'Istituto, magari attraverso un pronunciamento da parte del legislatore.

INPS: Indennità di Accompagnamento non spetta ai ricoverati con spese a carico del Fondo Credito Gestione Dipendenti Pubblici.

La D.C. INPS Sostegno al Reddito e Invalidità civile ha risposto con il msg. Hermes n. 4174 (non pubblicato sul sito) alle sollecitazioni del Ce.Pa. comunicando l'**incompatibilità dell'indennità di accompagnamento con il ricovero gratuito a carico del Fondo della Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali**, meglio conosciuto come **Fondo Credito**. Si tratta del fondo finanziato dai dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione (ex INPDAP) che tra le varie prestazioni offerte prevede anche il pagamento delle rette di degenza. Secondo INPS il **Fondo Credito** ha una natura universale **ovvero relativa a più prestazioni erogabili** dalla Gestione e che non può essere equiparabile al pagamento parziale della retta (cosa che renderebbe possibile la compatibilità dell'indennità con il ricovero), pertanto ritiene che **il ricovero interamente a carico del Fondo non è compatibile con l'Indennità di accompagnamento**.

Infortuni e malattie professionali computabili nel periodo di comparto, salvo diversa disciplina del contratto collettivo di lavoro.

La Corte di Cassazione con la [sentenza 26498/18](#) ha esaminato un caso in cui una dipendente del settore servizi, **licenziata per superamento del periodo di comparto**, lamentava che il datore di lavoro avesse incluso in detto periodo anche le proprie **assenze dal lavoro per malattia professionale, ritenendo le stesse non computabili ai fini del licenziamento**. La Corte ribadisce che **anche le assenze per infortuni o malattie professionali sono viceversa riconducibili alla disciplina di cui all'art. 2110 cod. civ.** (per cui comportano il licenziamento dopo un periodo c.d. di comparto), **salvo che il contratto collettivo stabilisca una disciplina più favorevole o salvo il caso in cui infortunio o malattia siano da attribuire a responsabilità del datore di lavoro**.

Ce.Pa: Incontro tecnico con la D.C. INPS in tema di Assegno Sociale e Invalidità Civile.

Si è tenuto presso la **D.C. INPS** Non Autosufficienza, Invalidità civile e altre prestazioni, in data 25 Ottobre, un **incontro tecnico** con i **patronati aderenti al Ce.Pa** per esaminare alcune questioni di una certa rilevanza in tema di **requisiti per il diritto e il mantenimento delle prestazioni assistenziali previste per i disabili civili e per i soggetti in stato di bisogno**. Il resoconto dei temi trattati è riportato nella circ. 366/18 di Inca Nazionale. A partire dal presente numero le analizzeremo nel dettaglio tenendo conto anche delle indicazioni scaturite di recente a livello regionale.

Limiti di età per il riconoscimento delle prestazioni economiche agli invalidi civili e ai sordi civili:

A seguito degli adeguamenti alla speranza di vita intervenuti a partire dal 2013, dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per l'accesso all'assegno sociale è stato innalzato a 66 anni e 7 mesi (msg. Inps 4920/17 e circ. Inca 716/17). Tale limite di età viene applicato ai fini dell'assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali e della pensione concessa ai sordi civili.

Tale innalzamento ha determinato anche **l'aumento dell'età entro la quale è possibile ottenere le prestazioni** previste per gli invalidi civili e i sordi che possono essere ottenute, in presenza del riconoscimento sanitario e delle altre condizioni socio-economiche previste, da soggetti di età non inferiore a 18 anni e fino al compimento di un'età pari a 66 anni e 7 mesi. Le sedi Inps non concedono però le prestazioni economiche a **coloro che hanno compiuto il previgente requisito anagrafico (65 anni a 7 mesi) nel 2017 e che risultano aver presentato domanda di accertamento sanitario nel corso dell'anno 2018 prima del compimento del nuovo requisito anagrafico dei 66 anni e 7 mesi**.

Questo comportamento preclude per sempre la possibilità di tutela a **coloro che, nati fino a maggio del 1952, si ammalano nel 2018** che, pur avendo ottenuto il riconoscimento sanitario, non avranno titolo alla pensione o assegno di invalidità civile e/o alla pensione non reversibile, ma potranno ottenere solo in presenza di determinati requisiti sanitari l'indennità di accompagnamento. Nell'incontro i rappresentanti dei patronati hanno evidenziato che **il requisito anagrafico in materia di invalidità è temporalmente individuato al momento dell'insorgenza dello status di invalido che coincide con la data della domanda**. L'Inps ha sostenuto l'operato delle sue sedi ed ha confermato che coloro che hanno compiuto il requisito anagrafico previgente nel 2017 e non hanno fatto domanda di accertamento sanitario entro tale data non potranno usufruire del nuovo limite di età previsto nel 2018 ma, ricorrendo al requisito sanitario previsto, potranno accedere solo all'indennità di accompagnamento e/o comunicazione ovvero se in condizioni di disagio economico potranno accedere all'assegno sociale con riferimento ai requisiti previsti per la generalità dei richiedenti non invalidi. Inca Nazionale, preso atto della comunicazione INPS conferma le indicazioni di contenzioso già illustrate con la circ. INCA 251/18.

INPS: Estensione per gli anni 2019 e 2020 dei benefici previdenziali per esposti all'amianto in attività di bonifica e scoibentazione.

Inps con [msg 4253/18](#) comunica la proroga per gli anni 2019-20 dei benefici previdenziali previsti lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-correlata derivante

segue pg. 4

da esposizione all'amianto. La norma è operativa dal 2015 e maggiori riferimenti sono riportati nelle circ. INPS [n. 80/2015](#) e [154/2016](#).

Immigrazione

Decreto 113/2018 - cittadinanza

I chiarimenti del Ministero dell'Interno

Con la [circolare del 16.10.2018](#), il Ministero dell'Interno è entrato nel merito della normativa riguardante la cittadinanza italiana modificata dal DL 113/2018. La circolare precisa che "...il termine di definizione dei procedimenti, anche in corso, di cui agli articoli 5 e 9 della legge n. 91/1992 diventa di quarantotto mesi dalla data di presentazione dell'istanza...". "...La medesima normativa ha modificato l'importo del contributo, al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, introdotto dall'art. 1, comma 12 della legge 94/2009, che è pari a 250 euro, a decorrere dal 5 ottobre u.s. Pertanto, qualora necessario, potrà essere richiesta l'integrazione di 50 euro agli interessati... Per le istanze presentate all'estero, il versamento del contributo medesimo deve essere effettuato tramite bonifico estero o attraverso il circuito europeo esistente tra le organizzazioni postali aderenti...".

Sprar

Presentato il rapporto annuale

Il 16.10.2018 è stato presentato l'[Atlante SPRAR 2017](#) che fotografa una rete nazionale costituita da 877 progetti territoriali di accoglienza, con 1.825 comuni interessati. I posti di accoglienza sono 35.881, di cui 3.500 per minori stranieri non accompagnati e 734 per persone con disagio mentale o disabilità. Nei primi sei mesi del 2018, la rete Sprar ha continuato a registrare l'andamento crescente degli ultimi anni, arrivando ad avere 876 progetti sul territorio (+12,9% rispetto a dicembre 2017) afferenti a 755 enti locali titolari (Comuni, Province, Unioni di Comuni o altre aggregazioni), per un totale di 35.869 posti attivati (rispetto ai 31.340 di fine 2017, ovvero + 14,5%). Degli 876 progetti locali, 681 sono per beneficiari ordinari, 143 per minori stranieri non accompagnati e 52 per beneficiari portatori di disagio mentale e/o fisico. L'88,2% dei posti attivati (31.647 su 35.869)

sono per categorie ordinarie (comprendenti anche i beneficiari dei programmi Resettlement e Isaf), il 9,7% (3.488 posti) per minori stranieri non accompagnati e il 2% (734 posti) per beneficiari con disagio mentale e/o fisico. Nel corso della presentazione i relatori hanno evidenziato le preoccupazioni sugli effetti e le ricadute sociali del decreto immigrazione e sicurezza in termini di coesione, inclusione e sicurezza sui territori ([si legga il documento elaborato](#)). Gli sforzi dei Comuni in questi anni si sono indirizzati verso percorsi di integrazione e inclusione sociale in grado di dare strumenti concreti alle persone in accoglienza per recuperare una piena autonomia.

Istat

Il nuovo report sulle presenze dei cittadini non comunitari

Il 14.11.2018 è stato presentato il [report](#) dell'Istat "Cittadini non comunitari: presenza, nuovi ingressi e acquisizioni di cittadinanza - anni 2017-2018". Al 1° gennaio 2018 sono 3.714.934 i cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia, valore sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. Nel 2017 i nuovi permessi concessi ammontano a 262.770, il 16% in più rispetto al 2016. Continua la crescita dei nuovi permessi concessi per motivi di asilo e protezione umanitaria, che toccano un nuovo record storico: oltre 101mila nuovi rilasci (il 38,5% del totale dei nuovi permessi). La richiesta di asilo e protezione internazionale è per gli uomini la prima motivazione di ingresso (54,3%). Nel 2017 le acquisizioni di cittadinanza italiana, dopo oltre un decennio di aumento, diminuiscono del 26,4% rispetto all'anno precedente, scendendo a 135.814 (erano quasi 185mila nel 2016). La diminuzione ha interessato le acquisizioni per residenza (-28mila) e per trasmissione dai genitori (-25mila). Crescono, invece, in termini assoluti e relativi, le acquisizioni per matrimonio (+4mila e +6,1%). Aumentano anche le acquisizioni per ius sanguinis per discendenza da avi italiani.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)